

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1

Disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Consiglio

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio sono disciplinati dai principi delle leggi dello Stato, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Art. 2

Sede

1. Il Consiglio si riunisce nella sala allo scopo destinata nella sede della Provincia.
2. Qualora il Consiglio sia convocato presso una sede diversa da quella abituale, il Presidente ne dà comunicazione ai Consiglieri con l'avviso di convocazione.

Art. 3

Bandiera e gonfalone

1. Nei giorni in cui hanno luogo le riunioni del Consiglio, presso la sede della Provincia viene esposta la bandiera italiana, insieme a quella dell'Unione Europea e a quella con lo stemma della Provincia, dal mattino fino al termine della seduta.
2. Nella sala delle riunioni del Consiglio deve essere sempre esposto il gonfalone della Provincia nella parte centrale dietro il tavolo della Presidenza, insieme alla bandiera italiana e a quella dell'Unione Europea.

Art. 4

Maggioranza e minoranze consiliari

1. Nell'ambito del Consiglio la maggioranza consiliare è costituita dal Gruppo o dai Gruppi consiliari espressione di quel Gruppo o di quei Gruppi di candidati che al momento delle elezioni erano collegati al candidato proclamato eletto Presidente della Provincia. Le minoranze consiliari sono costituite dagli altri Gruppi diversi da quelli suddetti.

Titolo II - Organizzazione del Consiglio

CAPO I

Presidenza del Consiglio

Art. 5

Presidente del Consiglio

1. Nell'ambito del presente Regolamento il Presidente del Consiglio è indicato come Presidente.
2. Il Presidente esercita tutte le attribuzioni a lui affidate dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. Tutela le prerogative e assicura l'esercizio dei diritti dei Consiglieri. Mantiene i rapporti con i Gruppi consiliari ed esamina le questioni sottoposte dai Consiglieri.
4. Assicura adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari ed ai Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
5. Convoca e presiede il Consiglio; apre e chiude la seduta; giudica la ricevibilità dei testi presentati per l'esame del Consiglio; concede la parola; pone e precisa i termini delle proposte da discutere e da votare; annuncia il risultato delle votazioni; assicura l'ordine delle sedute e la regolarità delle discussioni; può sospendere e sciogliere la seduta; può ordinare che sia espulso dall'aula il Consigliere che, benché richiamato due volte, continui a violare il Regolamento; può ordinare che sia espulso chiunque del pubblico disturbi lo svolgimento della seduta, regola ed autorizza l'accesso all'aula di terzi per riprese fotografiche, televisive o radiofoniche.
6. Può chiedere al Presidente della Provincia, agli uffici della Provincia e agli Enti da essa dipendenti atti, informazioni, pareri e relazioni sulle attività dell'Amministrazione, che devono essergli tempestivamente forniti.
7. Sovrintende al funzionamento degli uffici del Consiglio e dei suoi organi.
8. Autorizza le missioni per la partecipazione dei Consiglieri a convegni, manifestazioni, studi inerenti la carica istituzionale.
9. Mantiene rapporti con il Presidente della Provincia al fine di assicurare il buon funzionamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari; in particolare lo consulta prima di fissare le convocazioni del Consiglio.
10. Al Presidente sono inviati gli ordini del giorno della Giunta provinciale e copia degli atti deliberativi da essa approvati, copia dei provvedimenti assunti dagli organi di controllo e l'elenco mensile delle determinazioni dirigenziali.

Art. 6

Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, che lo convoca e lo presiede, e dai due Vice Presidenti.
2. L'Ufficio di Presidenza assolve le funzioni previste dallo Statuto e dal presente Regolamento. In particolare l'Ufficio di Presidenza, di concerto con la Prima Commissione consiliare permanente, ha il compito di verificare lo stato di attuazione e il rispetto dello Statuto e del Regolamento del

Consiglio, di predisporre e coordinare le eventuali modifiche o integrazioni, così come le misure organizzative e i provvedimenti necessari per una loro funzionale applicazione.

3. Per l'espletamento delle proprie funzioni l'Ufficio di Presidenza del Consiglio si avvale dell'apporto del Segretario generale, del dirigente e del personale dell'Ufficio Speciale del Consiglio.

4. Delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza è steso un verbale a cura della segreteria della Presidenza del Consiglio, in cui vengono riportate le decisioni adottate e, in sintesi, le eventuali dichiarazioni dei partecipanti.

5. Le riunioni dell'Ufficio di Presidenza non sono pubbliche.

Art. 7

Incompatibilità e revoca del Presidente e dei Vice Presidenti

1. La carica di Presidente e di Vice Presidente è incompatibile con quella di Capogruppo consiliare.

2. Il Presidente e i Vice Presidenti, per gravi e comprovati motivi, possono essere revocati su proposta motivata e sottoscritta da metà dei componenti il Consiglio. La proposta viene messa in discussione non prima di venti giorni e comunque non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. La stessa deve essere approvata mediante votazione a scrutinio segreto per chiamata e a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio per il Presidente; con la stessa modalità, ma a maggioranza di voti, per i Vice Presidenti.

CAPO II

Risorse finanziarie, personale e locali

Art. 8

Risorse finanziarie

1. Nel Bilancio della Provincia è previsto un fondo annuale per consentire lo svolgimento delle attività istituzionali del Consiglio. La quantificazione del fondo è determinata d'intesa tra il Presidente e il Presidente della Provincia in sede di predisposizione del Bilancio di previsione.

2. Una quota del fondo di cui al precedente comma può essere utilizzata per far fronte alle seguenti spese:

- a) partecipazione alle attività delle Associazioni delle autonomie locali;
- b) partecipazione dei Consiglieri a convegni, manifestazioni, studi inerenti la carica istituzionale;
- c) patrocinio di iniziative di particolare rilevanza ed interesse per il Consiglio;
- d) rapporti con altri Consigli provinciali e Consigli comunali della provincia;

- e) pubblicizzazione dei lavori del Consiglio;
- f) organizzazione di eventuali Consigli fuori sede;
- g) spese per la stampa di materiale, pubblicizzazione e rimborsi ai relatori in occasione di manifestazioni o convegni organizzati dalla Presidenza del Consiglio, purché connessi alle finalità dell'Ente;
- h) acquisto di quotidiani, periodici, libri, materiale informatico e altre pubblicazioni di interesse per l'attività istituzionale;
- i) acquisto di agende e cartelle;
- l) acquisto di eventuali arredi ed attrezzature per la sede della Presidenza del Consiglio;
- m) incarichi professionali, consulenze e collaborazioni di alta professionalità connessi all'attività istituzionale del Consiglio al cui affidamento si potrà provvedere anche sulla base dell'art. 15 del Regolamento per gli incarichi professionali, restando in tal caso la scelta dell'Ufficio di Presidenza regolata discrezionalmente da motivazioni di fiduciarità.

Le somme sono gestite dal Dirigente dell'Ufficio Speciale del Consiglio su richiesta del Presidente. Per le spese di cui ai punti c), e), f), g), l), quando i relativi importi siano superiori a euro 2.000,00, nonché per eventuali altre spese non elencate nel presente comma, la richiesta da parte del Presidente dovrà essere fatta sentito l'Ufficio di Presidenza.

Art. 9

Personale

1. Gli uffici di supporto alle attività del Consiglio e dei suoi organi sono costituiti ed organizzati nel rispetto del principio dell'autonomia organizzativa del Consiglio e di quanto previsto dallo Statuto. I criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvati dal Consiglio, prevedono le modalità di costituzione di detti uffici.

Art. 10

Locali ed attrezzature

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio ed il Presidente della Provincia, di norma ad inizio di legislatura, si accordano sulla sistemazione logistica degli organi istituzionali del Consiglio. I locali individuati vengono assegnati alla Presidenza del Consiglio, che ne ha la disponibilità e ne regola l'uso.

2. Al fine di favorire l'efficienza e l'efficacia della comunicazione fra Consiglieri ed Amministrazione, l'Ente dota ciascun Consigliere di adeguata strumentazione informatica portatile.

CAPO III

Gruppi consiliari

Art. 11

Composizione dei Gruppi consiliari

1. I Consiglieri appartengono ai Gruppi corrispondenti alle liste in cui sono stati eletti. Il Consigliere candidato a Presidente della Provincia non eletto comunica al Presidente, subito dopo la convalida degli eletti, il Gruppo di cui intende far parte, scelto fra le liste che lo hanno sostenuto.
2. I Consiglieri eletti in due o più liste che hanno sostenuto uno stesso candidato alla Presidenza della Provincia possono costituire un Gruppo di coalizione. In tal caso, entro dieci giorni dalla convalida degli eletti, essi comunicano congiuntamente per iscritto al Presidente tale decisione con relativa denominazione del Gruppo.
3. I Consiglieri che, nel corso del proprio mandato, dichiarino di non voler più appartenere al Gruppo corrispondente alla lista nella quale erano stati eletti, senza nel contempo aderire ad altro Gruppo, sono iscritti al Gruppo misto. Il Gruppo misto costituisce Gruppo ad ogni effetto di legge e di Regolamento. Nel Gruppo misto ciascun Consigliere è indicato con la propria qualificazione politica. I suddetti Consiglieri sono tenuti a comunicare al Presidente se intendono riconoscersi nella maggioranza o nelle minoranze.
4. La richiesta di passaggio da un Gruppo ad un altro deve sempre essere accettata dal Capogruppo del Gruppo cui si chiede di aderire, il quale ne dà comunicazione al Presidente.
5. Qualora i Consiglieri che dichiarino di non voler più appartenere al proprio Gruppo siano più di due possono costituire un nuovo Gruppo.
6. Di ogni modifica nella composizione dei Gruppi, così come di loro cambiamenti di denominazione ed eventuali costituzioni di nuovi Gruppi, nel corso del mandato amministrativo, è data comunicazione in forma scritta al Presidente per la conseguente presa d'atto.

Art. 12

Capigruppo consiliari

1. Entro venti giorni dalla convalida degli eletti ciascun Gruppo deve procedere mediante normale votazione all'elezione del proprio Capogruppo o Presidente dandone immediata comunicazione al Presidente, al quale dovrà essere altresì comunicato ogni eventuale mutamento nei dieci giorni dal suo verificarsi.
2. In difetto della comunicazione di cui al precedente comma, è considerato Capogruppo, ad ogni

effetto di legge o di Regolamento, il Consigliere più anziano del Gruppo stesso; più anziano è il Consigliere che ha riportato la cifra individuale più alta.

3. I Gruppi possono designare un Vice Capogruppo, il quale assume le stesse prerogative previste dall'ordinamento per il capogruppo.

4. La Presidenza del Gruppo misto, in difetto di accordo, è assunta dal Consigliere più anziano del Gruppo stesso nei termini stabiliti dal precedente comma 2.

5. I Capigruppo esercitano i compiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento. Le delibere di Giunta e l'elenco mensile delle determinazioni dirigenziali devono essere comunicate tempestivamente ai Capigruppo unitamente ad un elenco dei relativi oggetti presso la segreteria dei Gruppi consiliari anche per via informatica. Ai Capigruppo va inoltre consegnata tempestivamente copia dell'ordine del giorno della Giunta.

Art. 13

Presenza d'atto e comunicazione al Consiglio

1. Della costituzione e composizione dei vari Gruppi consiliari e delle eventuali successive modifiche, il Presidente prende formalmente atto e ne dà comunicazione al Consiglio, entro la prima riunione utile dello stesso.

Art. 14

Risorse dei Gruppi consiliari

1 Per l'esercizio delle loro funzioni ai Gruppi è assicurata, ai sensi di legge e tenuto conto della consistenza numerica dei Gruppi stessi, la disponibilità di locali, attrezzature e personale.

2. Il fondo annuale previsto nel bilancio per il funzionamento del Consiglio e dei suoi organi comprende le risorse finanziarie per i Gruppi consiliari. Lo stanziamento è suddiviso sulla base di un importo uguale per ciascun Gruppo ed un importo in ragione del numero dei componenti di ogni Gruppo. Ai Gruppi di coalizione sono assegnate risorse ulteriori in proporzione al numero delle liste i cui Consiglieri hanno costituito il Gruppo di coalizione.

3. L'entità dello stanziamento può essere modificata nel corso dell'anno in relazione ad eventuali variazioni nella composizione dei Gruppi consiliari.

4. Sulla base dei criteri previsti nei commi precedenti l'Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Capigruppo, fissa l'entità delle somme da assegnare ai singoli Gruppi.

5. Le spese che ciascun Gruppo consiliare può effettuare con il fondo annuo previsto dal presente articolo sono quelle riconducibili allo svolgimento delle proprie attività istituzionali e che a titolo indicativo, anche se non esaustivo, possono essere così elencate:

- a. spese di uso corrente per l'ufficio quali: cancelleria, stampati, spese per corrispondenza, carte e valori bollati e, quando il consigliere si trova fuori dalla sede della Provincia per l'espletamento del mandato amministrativo, le spese per la riproduzione di documenti, spese telefoniche e per la comunicazione in genere quali: invio di fax, telefax e connessioni ad internet;
- b. acquisto di libri, riviste, giornali, pubblicazioni in genere e materiale informatico;
- c. spese tipografiche ed editoriali relative ad attività del Gruppo, spese per stampa di materiale, pubblicizzazione e rimborsi ai relatori in occasione di convegni, incontri e manifestazioni organizzati dal Gruppo;
- d. spese per convegni, riunioni, incontri del Gruppo o promossi dallo stesso, ivi comprese le spese per l'affitto di sale ed il noleggio di impianti quando le caratteristiche dell'iniziativa non consentano l'uso di quelli esistenti presso la sede provinciale, ovvero questi non siano disponibili;
- e. spese di trasferimento, ristorazione e alberghiere a terzi partecipanti alle iniziative organizzate dal Gruppo, o ai consiglieri per la partecipazione a convegni e manifestazioni inerenti la carica istituzionale e per lo svolgimento della loro attività istituzionale;
- f. spese per la partecipazione all'attività di associazioni con scopi attinenti alle funzioni istituzionali del Gruppo;
- g. spese per collaborazioni e consulenze professionali, ricerche ed indagini, strumentali allo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Ente al cui affidamento si potrà provvedere anche sulla base dell'art. 15 del Regolamento per gli incarichi professionali, restando in tal caso la scelta del Capogruppo regolata discrezionalmente da motivazioni di fiduciarità;
- h. spese per l'acquisto e l'uso di telefoni cellulari, previa attestazione del Capogruppo circa l'utilizzo esclusivo per finalità proprie del Gruppo;
- i. acquisto di strumentazioni e servizi non forniti d'ufficio dall'Ente;
- j. spese minute e urgenti non rientranti nelle lettere precedenti correlate a forniture di beni e servizi occorrenti per il funzionamento del Gruppo.

6. Alla gestione contabile delle risorse finanziarie assegnate ai Gruppi consiliari si applica la disciplina del regolamento per il Servizio di cassa economale della Provincia di Firenze, ad eccezione delle spese individuate alla lettera g) del precedente comma 5, cui provvede il Dirigente dell'Ufficio Speciale del Consiglio.

All'assegnazione della quota spettante ai singoli Gruppi si provvede - in base ai criteri di cui al precedente comma 2 - con atto del Dirigente dell'Ufficio Speciale del Consiglio, contestualmente individuando gli agenti contabili incaricati della gestione dei fondi tra il personale assegnato alle Segreterie dei Gruppi, su indicazione nominativa da parte del Capogruppo. Le spese sono autorizzate dal Capogruppo. In caso di vacanza, assenza o impedimento dell'agente contabile

incaricato, quando non sia nominato un vice agente contabile, provvede direttamente il Capogruppo.

7. Su eventuali dubbi che dovessero sorgere circa l'utilizzo dei fondi da parte dei Gruppi, si pronuncia l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

8. All'inizio di ciascun anno e con riferimento all'anno precedente, si provvede a pubblicare sul sito internet della Provincia apposito resoconto delle spese sostenute dai singoli gruppi per l'esercizio della loro attività.

Art. 15

Personale per i Gruppi

1. Le esigenze funzionali dei Gruppi, per quanto concerne il personale di Segreteria, devono essere assicurate dall'Amministrazione anche avvalendosi, ove occorra, di personale comandato da altri Enti pubblici.

2. Qualora il personale messo a disposizione dei Gruppi a norma del precedente comma dovesse essere ritenuto da parte di qualche Gruppo insufficiente a soddisfare le proprie esigenze funzionali, ad esso è consentito di avvalersi, saltuariamente od a carattere continuativo ed in ogni caso senza alcun onere diretto e indiretto per la Provincia, di una persona di fiducia la quale potrà prestare la propria opera presso il Gruppo a seguito di autorizzazione scritta del Direttore Generale o, in sua assenza, del facente funzioni, previo parere favorevole del Presidente.

CAPO IV

Conferenza dei capigruppo

Art. 16

Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è composta dal Presidente, che la convoca e la presiede, e dai Capigruppo consiliari. In caso di assenza, i Capigruppo possono farsi sostituire dal Vice Capogruppo o da altro Consigliere appartenente al Gruppo.

2. Le riunioni della Conferenza dei Capigruppo si svolgono in un giorno prestabilito della settimana, di norma prima di ogni Consiglio, e vengono convocate per iscritto. In casi di particolare urgenza il Presidente può convocare la Conferenza dei Capigruppo anche in momenti diversi o nel corso della seduta del Consiglio, sospendendo la seduta stessa.

3. Alle riunioni della Conferenza dei Capigruppo è sempre invitato a partecipare il Presidente della Provincia o Assessore da lui delegato, anche in ottemperanza a quanto previsto dal precedente art.

5, comma 9. Assistono le riunioni della Conferenza il Segretario generale, il dirigente dell'Ufficio Speciale del Consiglio ed il Capo di Gabinetto del Presidente della Provincia, se da questi incaricato. Delle riunioni è steso un verbale informale, a cura della segreteria della Presidenza del Consiglio, in cui vengono riportate le decisioni adottate e, in sintesi, le eventuali dichiarazioni dei partecipanti.

4. Le sedute della Conferenza sono valide se sono presenti non meno della metà dei Capigruppo e quando questi rappresentino almeno la metà dei componenti il Consiglio, escluso il Presidente della Provincia. Nel caso non si raggiunga il numero legale, il Presidente ne dà atto a verbale e procede alla predisposizione dell'ordine dei lavori del Consiglio anche in assenza del parere della Conferenza dei Capigruppo.

5. Le riunioni della Conferenza non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Conferenza stessa in relazione a particolari circostanze.

6. Alla Conferenza dei Capigruppo compete esprimere pareri al Presidente in ordine a:

a) le questioni attinenti all'ordine dei lavori, alla programmazione ed al calendario delle sedute di Consiglio proposti dal Presidente;

b) le comunicazioni da rivolgere al Consiglio e le istanze che i Capigruppo possono rappresentare in merito alle esigenze dei rispettivi Gruppi;

c) quant'altro è attribuito alla competenza di essa dal presente Regolamento.

7. Quando nella Conferenza non si raggiunge un accordo unanime, il Presidente decide autonomamente.

8. In casi eccezionali, la convocazione del Consiglio e l'inserimento di atti dovuti o urgenti nell'ordine dei lavori possono essere decisi dal Presidente anche al di fuori delle modalità stabilite nel presente articolo.

CAPO V

Commissioni consiliari permanenti

Art. 17

Costituzione delle Commissioni consiliari permanenti

1. Sono costituite sette Commissioni consiliari permanenti, competenti per le seguenti materie, nei modi e nei termini previsti dal successivo articolo 18.

PRIMA COMMISSIONE

Affari istituzionali, generali e legali. Bilancio. Personale. Economato.

SECONDA COMMISSIONE

Ambiente. Parchi e aree protette. Assetto e pianificazione del territorio. Difesa del suolo. Protezione civile. Caccia e pesca. Piccoli comuni. Politiche della montagna.

TERZA COMMISSIONE

Infrastrutture. Mobilità, trasporti e viabilità. Edilizia scolastica. Patrimonio. Lavori pubblici. Pubblica istruzione e programmazione scolastica.

QUARTA COMMISSIONE

Sviluppo e programmazione economica. Attività produttive. Agricoltura. Turismo. Formazione professionale, politiche del lavoro e servizi per l'impiego. Politiche sociali, della sicurezza e della legalità.

QUINTA COMMISSIONE

Politiche comunitarie. Rapporti internazionali, cooperazione e gemellaggi. Pace. Politiche per l'immigrazione. Cultura. Sport e tempo libero.

SESTA COMMISSIONE

Controllo sull'attività gestionale della Provincia e sull'andamento delle aziende, istituzioni, enti e società alle quali la Provincia partecipa.

SETTIMA COMMISSIONE

Pari Opportunità tra uomo e donna.

2. Alle Commissioni consiliari sono assegnati idonei locali ed attrezzature, nonché specifico ed adeguato personale da prevedersi all'interno dell'Ufficio Speciale del Consiglio.

3. Le Commissioni restano in carica fino a quando resta in carica il Consiglio del quale fanno parte i relativi membri.

3. Le funzioni di segreteria delle Commissioni sono assicurate dai dipendenti dell'Ufficio del Consiglio designati dal Dirigente.

4. Alla Segreteria della Commissione compete, su richiesta del Presidente della Commissione, la trasmissione degli avvisi di convocazione agli interessati, la redazione del processo verbale della seduta, la predisposizione delle richieste di giustificazione della presenza da parte dei commissari, la predisposizione delle istanze ai Dirigenti dei Settori per l'ottenimento di documentazione atta alla trattazione dei vari argomenti, la tenuta della corrispondenza, nonché il prelievo, il deposito, la tenuta delle pratiche e del registro dei verbali.

5. Il processo verbale delle sedute è costituito dal verbale contenente l'ordine del giorno e le presenze dei Consiglieri, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, e dalla registrazione audio della seduta stessa. Entrambi sono appositamente conservati a cura dell'Ufficio del Consiglio.

Art. 18

Composizione e nomina

1. Ogni Commissione consiliare è composta da un numero di Consiglieri Provinciali non inferiore a un terzo dei membri del Consiglio, escluso il Presidente della giunta provinciale, e non superiore alla metà, individuato con un'apposita delibera di Consiglio da approvarsi nel primo Consiglio successivo all'insediamento; i Consiglieri di ciascuna Commissione sono nominati dal Presidente, su designazione dei Capigruppo, i quali indicano il Capogruppo nelle Commissioni ed il suo eventuale sostituto. La composizione, stabilita previo accordo fra tutti i gruppi consiliari in conferenza dei capigruppo, tiene conto del rapporto percentuale tra maggioranza e minoranze e della consistenza numerica dei singoli Gruppi.

2. La designazione dei Consiglieri da parte dei Capigruppo avviene, all'inizio di ogni mandato amministrativo, nei dieci giorni successivi alla nomina dei Capigruppo. Il conseguente provvedimento del Presidente, istitutivo delle Commissioni, è adottato entro dieci giorni dall'ultima designazione.

3. La procedura di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle sostituzioni dovute a dimissioni o ad altre cause.

4. Eventuali dimissioni sono presentate al Presidente e divengono irrevocabili con la nuova designazione del rispettivo Capogruppo.

5. Ai lavori delle Commissioni possono partecipare i Consiglieri interessati non membri, senza diritto di voto.

6. Il Presidente della Provincia e gli Assessori partecipano alle sedute se richiesti dalla Commissione; possono chiedere di inserire eventuali comunicazioni all'ordine del giorno delle Commissioni competenti.

7. Ai Consiglieri che partecipano ai lavori delle Commissioni senza esserne membri non compete il gettone di presenza.

8. Il Presidente ed il Presidente della Provincia non possono essere designati a far parte delle Commissioni consiliari permanenti, cui possono però partecipare.

9. Il Consigliere assente può farsi sostituire, con delega scritta, da altro Consigliere dello stesso Gruppo o di altro Gruppo facente parte della coalizione che ha sostenuto lo stesso candidato a Presidente della Provincia. La delega deve essere presentata al Presidente della Commissione prima dell'inizio della seduta.

Art. 19

Uditori

1. Su designazione del Capogruppo e previa autorizzazione scritta del Presidente, ai lavori delle Commissioni consiliari possono essere chiamati uditori esterni a collaborare, anche permanentemente, a solo titolo consultivo, con facoltà di parola e senza diritto al gettone di presenza, con il limite di un uditore per gruppo per ogni Commissione e con il limite complessivo di tre uditori per gruppo.

Art. 20

Competenze delle Commissioni

1. Alle Commissioni consiliari permanenti competono funzioni di proposta, funzioni istruttorie e pareri nonché funzioni di verifica e consultazione.

Art. 21

Funzioni di proposta

1. Le Commissioni hanno facoltà di presentare al Consiglio, di propria iniziativa, relazioni, risoluzioni e proposte di deliberazioni sulle materie di loro competenza.

2. Il Presidente, al quale l'atto delle Commissioni dovrà essere trasmesso, provvederà ad iscriverlo all'ordine del giorno del Consiglio per essere trattato non oltre la seconda seduta successiva alla data di presentazione, compatibilmente con l'ordine dei lavori di massima priorità programmati in sede di Conferenza dei Capigruppo.

3. Ai fini della elaborazione di proposte di delibere, alla Commissione è assicurato, da parte degli uffici interessati, il supporto tecnico ed amministrativo necessario. A tale scopo il Presidente, d'intesa con i Presidenti delle Commissioni, incarica l'Ufficio Speciale del Consiglio degli adempimenti conseguenti.

Art. 22

Funzioni istruttorie e pareri

1. Il Consiglio può affidare alle Commissioni l'istruttoria di determinate questioni. Nell'ambito dei settori di competenza, il Presidente può chiedere alle Commissioni consiliari l'istruttoria e l'approfondimento di argomenti utili all'attività del Consiglio.
2. Spetta alle Commissioni consiliari permanenti, nell'ambito dei settori di competenza, esprimere il proprio parere sulle proposte di deliberazione presentate al Consiglio fatta eccezione per le delibere di nomina di membri del Consiglio e per quelle relative alla presa d'atto di dimissioni, surrogazioni, nonché per tutte quelle delibere per le quali il Presidente, acquisito il parere favorevole unanime della Conferenza dei Capigruppo, riterrà non necessario il parere delle Commissioni consiliari.
3. Le proposte di delibere per le quali occorre che venga acquisito il parere della Commissione, vengono fatte pervenire da parte dei proponenti al Presidente il quale provvede ad assegnarle alle Commissioni competenti.
4. Ai fini della espressione del parere, sulle proposte di delibere viene svolta una relazione da parte del Presidente della Commissione, cui seguono gli eventuali interventi dei componenti e quindi la votazione.
5. Il parere da parte delle Commissioni consiliari sulle proposte di delibere dovrà essere espresso entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della proposta da parte della segreteria delle Commissioni stesse, termine che nei casi di urgenza può essere dal Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza, ridotto a 7 giorni. Su motivata richiesta del Presidente della Commissione il previsto termine normale o ridotto può essere dal Presidente prorogato per un periodo utile ai fini della espressione del parere, previa acquisizione del parere del Presidente della Provincia quando l'iniziativa deliberativa è della Giunta.
6. Entro i termini di cui al precedente comma può essere chiesto, ove ritenuto necessario dal Presidente, il parere di un'altra Commissione, per i soli aspetti relativi alla competenza dell'altra Commissione; ai fini della espressione del richiesto parere le Commissioni interessate possono anche effettuare sedute congiunte.
7. Decorso senza esito l'assegnato o prorogato termine, si ritiene che la Commissione consultata non intenda esprimersi; conseguentemente la proposta viene discussa in Consiglio senza il previsto parere.
8. Eventuali proposte di modifica dell'atto formulate dalla Commissione in sede di parere formeranno oggetto di esame ed eventuale approvazione direttamente da parte del Consiglio, salvo che le stesse non risultino accolte, per iscritto o con apposita dichiarazione in Consiglio, da parte del

proponente dell'atto, nel quale caso il provvedimento viene posto in votazione con le accolte proposte di modifica.

9. I pareri delle Commissioni, espressi nei termini sopra indicati, vengono a cura dei relativi Presidenti inviati al Presidente e al Presidente della Provincia.

10. Gli atti di programmazione di competenza del Consiglio sono presentati dagli assessori in fase di predisposizione e nelle linee generali alle commissioni consiliari competenti, che possono esprimere nel merito le valutazioni ritenute opportune. Successivamente gli atti sono licenziati dalla Giunta ed inviati al Presidente per l'approvazione del Consiglio secondo le procedure previste dal presente Regolamento.

Art. 23

Funzioni di verifica e consultazioni

1. Le Commissioni consiliari, nell'ambito delle rispettive competenze per materia, verificano lo stato di attuazione di piani, programmi generali e programmi settoriali della Provincia e ne riferiscono al Consiglio.

2. Ai fini dell'esame delle proposte di atti deliberativi nonché della verifica o dell'attività istruttoria di cui al comma precedente, le Commissioni consiliari, tramite i relativi Presidenti, possono disporre l'audizione dei responsabili di Area e Uffici Speciali nonché dei dirigenti di eventuali istituzioni e aziende speciali costituite dalla Provincia, i quali hanno l'obbligo di presentarsi e rispondere. Delle convocazioni è data comunicazione al Direttore generale o, in mancanza, al Segretario generale.

3. Le Commissioni consiliari, tramite i relativi Presidenti, possono altresì disporre l'audizione dei rappresentanti della Provincia in qualsivoglia ente, istituzione, azienda, società di capitali. La mancata partecipazione degli anzidetti rappresentanti, senza giustificato motivo, è comunicata al Presidente della Provincia per l'attivazione di quanto previsto all'art. 19 comma 6 dello Statuto. Delle convocazioni è data comunicazione al Presidente della Provincia.

4. Le Commissioni consiliari, tramite i relativi Presidenti, possono invitare chiunque a partecipare, di volta in volta e a solo titolo consultivo, ai propri lavori; esse possono inoltre, in relazione alle materie di loro competenza, promuovere incontri con la Regione, i Comuni, i Sindacati, le Associazioni di categoria ed altri soggetti esterni al Consiglio, per finalità di informazione e di consultazione.

5. Le Commissioni consiliari svolgono altresì qualsiasi altro compito loro assegnato dallo Statuto o dal presente Regolamento.

Art. 24

Funzionamento delle Commissioni

1. Ciascuna Commissione consiliare elegge al suo interno, nella prima seduta con voto palese, un Presidente ed un Vice Presidente. Il Presidente della Commissione di controllo è eletto fra i componenti della minoranza.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente della Commissione, presiede la riunione il Vice Presidente ed in caso di assenza anche di quest'ultimo il Consigliere più anziano di età tra i presenti.
3. In caso di sedute congiunte di più Commissioni, la presidenza spetta al Presidente più anziano di età che provvederà anche per gli adempimenti della segreteria.
4. La convocazione delle Commissioni può essere promossa dietro domanda di almeno un terzo dei componenti.
5. Ai componenti le Commissioni e ai Capigruppo devono essere rimesse tempestivamente le copie delle deliberazioni; ogni altro documento relativo all'argomento in esame è depositato presso la segreteria delle Commissioni.
6. Le sedute delle Commissioni sono valide quando sono presenti tanti componenti che rappresentino un numero di Consiglieri pari o superiore a un terzo dei Consiglieri assegnati. Tale norma trova applicazione anche in caso di seduta congiunta con riferimento a ciascuna Commissione.
7. Qualora trascorsa un'ora da quella fissata non risulti il numero legale, il Presidente della Commissione ne fa dare atto a verbale nel quale devono essere indicati gli intervenuti e dichiara deserta la seduta; in caso di sedute congiunte, la seduta è da ritenersi valida per quella o quelle Commissioni per le quali sussiste il numero legale.
8. La Commissione non può procedere a votazioni se non è presente almeno la metà dei Consiglieri assegnati. Gli atti messi in votazione si intendono approvati quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Commissione. Quando si tengono sedute congiunte vengono effettuate distinte votazioni per ciascuna Commissione.
9. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Ad esse si applica, in quanto applicabile, quanto previsto dai successivi articoli 53, 54, 60 e 61.

CAPO VI

Commissioni speciali e d'indagine

Art. 25

Commissioni speciali

1. Il Consiglio può costituire Commissioni consiliari speciali per l'esame di particolari questioni e problemi che non rientrino nelle competenze delle Commissioni consiliari permanenti.
2. Il Consiglio con l'atto di costituzione della Commissione:
 - a) designa i componenti della Commissione;
 - b) indica i compiti della Commissione e i criteri di svolgimento di essi;
 - c) fissa il termine entro il quale la Commissione deve concludere i suoi lavori.
3. La Commissione elegge al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente.
4. Se non diversamente previsto dall'atto istitutivo, la Commissione speciale, a conclusione dei suoi lavori, presenta al Consiglio un'unica relazione generale in cui si dà conto di tutte le posizioni emerse nel corso dei lavori.

Art. 26

Commissioni d'indagine

1. Il Consiglio può costituire Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione, sulla base di quanto stabilito dall'art. 20 dello Statuto.
2. Le Commissioni d'indagine possono disporre l'audizione del Presidente della Provincia e degli Assessori oltre che dei dirigenti responsabili dei servizi direttamente o indirettamente interessati all'indagine, i quali hanno l'obbligo di presentarsi e rispondere. Possono altresì disporre l'esibizione o l'acquisizione di copie di atti relativi all'attività oggetto dell'indagine.
3. Le Commissioni d'indagine svolgono il proprio lavoro entro il termine assegnato dalla delibera istitutiva. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti e la presenza di almeno due terzi per la riunione conclusiva. Le decisioni sono validamente adottate con la maggioranza dei votanti.

CAPO VII

Norme comuni alle commissioni consiliari

Art. 27

Coordinamento delle Commissioni consiliari

1. Ai fini del coordinamento dell'attività delle Commissioni è istituita la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio ogni volta che ne rilevi

la necessità, o su richiesta di almeno due Presidenti, e comunque almeno due volte l'anno. La Conferenza si esprime in merito all'organizzazione e programmazione dei lavori ed alle modalità di funzionamento delle Commissioni consiliari.

Art. 28

Convocazioni

1. La prima seduta delle Commissioni è convocata dal Presidente che la presiede fino all'avvenuta elezione del Presidente della Commissione.
2. La convocazione delle Commissioni è fatta dai rispettivi Presidenti, con le modalità stabilite dal comma 1 del successivo art. 47, almeno 3 giorni prima di quello stabilito per la seduta e deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare; in caso di urgenza l'avviso di convocazione è trasmesso almeno 24 ore prima della seduta. Ai fini della convocazione trova applicazione quanto previsto dai commi 3 e 4 del successivo art. 47. L'eventuale documentazione a corredo della convocazione, laddove risulti impossibile utilizzare gli strumenti di comunicazione telematica, sarà contestualmente inoltrata alle segreterie dei Gruppi consiliari che dovranno curarne l'immediata distribuzione ai Consiglieri.
3. L'avviso di convocazione deve essere inviato per conoscenza al Presidente, al Presidente della Provincia ed ai Capigruppo; spetta a ciascun Capogruppo informare i membri del proprio gruppo sull'ordine del giorno delle Commissioni di cui non fanno parte.
4. Le sedute delle Commissioni si tengono nella sede della Provincia. In relazione a particolari argomenti da esaminare, qualora si renda necessario prendere direttamente visione di luoghi o strutture al fine di svolgere più compiutamente le funzioni attribuite dal presente Regolamento, le riunioni delle Commissioni consiliari possono tenersi anche fuori dalla sede della Provincia. In tal caso ai membri della Commissione è assicurato da parte dell'Amministrazione provinciale il servizio di spostamento dalla sede della Provincia al luogo della riunione, o il rimborso delle spese sostenute per il raggiungimento del luogo dalla propria abitazione, se dovuto.
5. Le sedute delle Commissioni si tengono secondo la programmazione ed il calendario concordato in sede di riunione dei Presidenti delle Commissioni, convocata e presieduta dal Presidente. Eventuali convocazioni straordinarie fuori programma sono concordate dal Presidente della Commissione con il Presidente.

Art. 29

Attribuzioni del Presidente e segreteria delle Commissioni

1. Il Presidente della Commissione formula l'ordine del giorno, regola i lavori e disciplina i dibattiti

della Commissione. Tiene i contatti con la Presidenza del Consiglio. Esercita le altre attribuzioni assegnategli dal presente Regolamento.

2. Il servizio di segreteria è curato dall'Ufficio Speciale del Consiglio.

Art. 30

Gettone di presenza in caso di seduta deserta

1. Il gettone di presenza per la partecipazione alle Commissioni compete, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, anche in caso di seduta dichiarata deserta per i soli consiglieri intervenuti

Art. 31

Rapporti tra le Commissioni

1. Eventuali conflitti di competenza che dovessero insorgere tra le Commissioni consiliari verranno risolti dal Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza ed i Presidenti delle Commissioni interessate.

Titolo III - Consiglieri provinciali

CAPO I

Diritti e doveri

Art. 32

Diritto di iniziativa su atti deliberativi

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazione.

Art. 33

Visione e copia di atti

1. Ciascun Consigliere, in conformità a quanto previsto dalla legge e con l'obbligo del segreto nei casi specificamente determinati dalla legge, ha diritto di avere tempestivamente dagli Uffici le notizie e le informazioni in loro possesso che il Consigliere ritiene utili all'espletamento del proprio mandato, diritto che può altresì consistere sia nella diretta visione degli atti sia nel rilascio, senza rimborso di spese, di copia di quegli atti che ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni ritiene di dover acquisire. Nei casi previsti dalla legge il funzionario cui la richiesta è stata rivolta può opporre rifiuto motivato scritto.

Art. 34

Decadenza dalla carica di Consigliere

1. I Consiglieri che non intervengono alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio. A tale riguardo il Presidente, a seguito dell'accertamento dell'assenza maturata, comunica per iscritto all'interessato l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Art. 35

Gettoni di presenza

1. Il Consigliere percepisce un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione a Consigli e Commissioni, nei modi stabiliti dalla legge, incluse quelle in cui egli sostituisce un Consigliere assente.

2. All'inizio di ciascun anno si provvede a pubblicare sul sito internet della Provincia i dati relativi ai gettoni corrisposti a ciascun Consigliere nell'anno precedente, unitamente a quelli relativi alle presenze effettuate negli organi consiliari.

2. La nuova disciplina prevista della presente deliberazione sarà attuata al momento dell'esecutività degli atti previsti all'art. 18 comma 1 del Regolamento del Consiglio.

Art. 36

Doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e ai lavori delle Commissioni di cui sono componenti per l'intera durata di svolgimento dei lavori.

2. Nello svolgimento delle sedute del Consiglio e delle Commissioni, i Consiglieri collaborano con i rispettivi Presidenti per l'ordinato svolgimento dei lavori ed evitano scrupolosamente ogni comportamento che possa ledere o limitare l'esercizio dei diritti degli altri Consiglieri.

3. L'elenco degli assenti ingiustificati alle sedute del Consiglio è affisso mensilmente all'albo

pretorio per quindici giorni. Annualmente e alla fine del mandato, i dati sulle presenze dei Consiglieri, singoli e ripartiti per Gruppi, sono pubblicati a cura della Presidenza del Consiglio.

4. Per quanto non specificato nel presente Regolamento relativamente ai doveri dei consiglieri e ai loro comportamenti nello svolgimento della attività istituzionale si rimanda al "Codice di comportamento degli amministratori provinciali" che sarà approvato dal Consiglio.

Art. 37

Pubblicità delle spese elettorali

1. La dichiarazione con i preventivi di spesa, prevista dal comma 1 dell'art.29 dello Statuto da parte dei candidati a Presidente e Consigliere della Provincia è consegnata, entro il termine stabilito dallo Statuto, alla Segreteria generale di persona, o mediante un delegato, o mediante fax salvo a presentare l'originale nei due giorni successivi.

2. La dichiarazione di cui al precedente comma deve essere pubblicata all'albo pretorio della Provincia dal giorno non festivo successivo alla scadenza del termine ultimo previsto per la relativa presentazione fino a tutto il periodo di pubblicazione del relativo rendiconto. Eventuali dichiarazioni presentate in ritardo verranno pubblicate fino a tutto il periodo anzidetto con apposito separato elenco e con indicazione della data di tardiva presentazione.

3. Entro trenta giorni dalla chiusura della campagna elettorale, a cura dei soggetti di cui al precedente comma 1, deve essere presentato alla Segreteria generale il rendiconto delle spese da essi sostenute per la campagna elettorale, ivi comprese le spese per essi sostenute dai propri Gruppi politici di appartenenza, rendiconto che dal giorno non festivo successivo alla scadenza del termine ultimo previsto per la relativa presentazione dovrà essere pubblicato all'albo pretorio della Provincia per la durata di trenta giorni. Eventuali rendiconti presentati in ritardo verranno pubblicati fino alla scadenza dei predetti trenta giorni con apposito separato elenco e con indicazione della data di tardiva presentazione.

4. Unitamente alla pubblicazione della dichiarazione e del rendiconto di cui ai precedenti commi 2 e 3 dovrà essere pubblicato anche, a cura del Segretario generale e fino a tutto il periodo di pubblicazione del rendiconto con decorrenza dall'ottavo giorno successivo alla scadenza dei termini di presentazione, l'elenco di quei soggetti indicati al comma 1 che nei termini anzidetti non risultino aver ottemperato agli obblighi per essi previsti dal presente articolo con indicazione di coloro che vi abbiano ottemperato sia pure tardivamente.

Art. 38

Situazione patrimoniale ed associativa del Presidente della Provincia, dei Consiglieri e degli

Assessori

1. Il deposito degli atti previsto dall'art. 30 dello Statuto dovrà di norma essere effettuato entro il giorno precedente la convalida, nel caso di componenti il Consiglio, o la nomina, nel caso di Assessori. Qualora detto adempimento non abbia potuto aver luogo entro l'anzidetto termine, il Presidente ed il Presidente della Provincia, ognuno per la sua rispettiva competenza, invitano l'interessato ad ottemperare assegnandogli un termine di tre mesi.
2. La dichiarazione sulla situazione reddituale e patrimoniale è disciplinata, per quanto compatibile con le presenti norme, dal Regolamento per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri provinciali, previsto dalla L. 5.7.1982 n. 441 ed approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 655/C dell'11.11.1982. Le norme ivi contenute si osservano anche per gli Assessori, in quanto applicabili.
3. La dichiarazione sulla situazione associativa deve riportare l'elenco delle associazioni od organizzazioni di cui il componente del Consiglio fa parte, con la precisa indicazione, oltre che della natura e degli scopi propri di ognuna, di tutti i dati ed elementi per la relativa individuazione. Le dichiarazioni saranno rese su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione provinciale e dovranno essere tempestivamente aggiornate dal dichiarante se si verificassero variazioni successive. In caso di inadempienza, il nominativo degli inadempienti viene pubblicato all'Albo Pretorio per 60 giorni e di ciò viene data comunicazione alla prima seduta del Consiglio. Nel caso di ulteriore persistenza, il Consiglio provinciale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, adotterà nei confronti dell'inadempiente provvedimenti di pubblica censura.
4. Su richiesta, l'Ufficio di Presidenza provvederà ad accertare la veridicità della dichiarazione sulla situazione associativa dei componenti il Consiglio. In caso di dichiarazioni mendaci, rilasciate consapevolmente e non imputabili ad errori o dimenticanze, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio proporrà al Consiglio provinciale, nei confronti dei responsabili, provvedimenti di pubblica censura o, nei casi più gravi, di decadenza da eventuali cariche ricoperte in organi consiliari o esterni all'ente. Le norme del presente e del precedente comma si applicano anche agli Assessori, le cui dichiarazioni sono inviate al Presidente della Provincia, a cui compete anche l'eventuale accertamento sulla veridicità delle stesse.
5. La pubblicizzazione della situazione patrimoniale e degli emolumenti percepiti dal Presidente della Provincia, dei Consiglieri e degli Assessori è garantita, nelle forme di legge, attraverso l'Ufficio relazioni con il pubblico.

CAPO II

Strumenti di controllo

Art. 39

Domande di attualità

1. Ciascun Consigliere può formulare domande d'attualità su fatti recenti accaduti nel periodo successivo all'ultima seduta del Consiglio che interessano l'Amministrazione provinciale o su questioni di particolare importanza ed urgenza riguardanti l'attività dell'Amministrazione.
2. Le domande formulate per iscritto sono rivolte al Presidente della Provincia e presentate tramite il Presidente di norma almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la seduta del Consiglio in cui sarà data risposta.
3. Copia della domanda è subito trasmessa a cura del Presidente al Presidente della Provincia.
4. Il Presidente della Provincia o l'Assessore da lui delegato risponde nel tempo massimo di cinque minuti; uguale tempo è concesso al Consigliere per replicare e dichiarare la propria soddisfazione o insoddisfazione.
5. Domande d'attualità possono essere rivolte anche al Presidente per avere informazioni su argomenti di competenza istituzionale del suo ufficio.
6. In ciascuna seduta il tempo destinato alle domande d'attualità non può eccedere i trenta minuti.

Art. 40

Interrogazioni

1. Le interrogazioni consistono in domande, rivolte per iscritto al Presidente della Provincia, per avere informazioni o spiegazioni su un determinato oggetto relativo al comportamento degli uffici e dei servizi di competenza della Provincia o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.
2. Le interrogazioni possono essere rivolte anche al Presidente per avere informazioni su argomenti di competenza istituzionale del suo ufficio.

Art. 41

Interpellanze

1. Le interpellanze consistono in domande rivolte per iscritto al Presidente della Provincia per conoscere i motivi o gli intendimenti della sua condotta in relazione a questioni determinate.

Art. 42

Disposizioni comuni a interrogazioni e interpellanze

1. Le interrogazioni e le interpellanze sono presentate al Presidente per l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio.
2. La risposta alle interrogazioni e alle interpellanze viene data di regola entro 30 giorni dalla data di presentazione.
3. Le interrogazioni e le interpellanze da trattare in ciascuna seduta del Consiglio, di norma secondo l'ordine di presentazione, devono essere specificamente indicate nel relativo ordine dei lavori.
4. Qualora i firmatari dell'interrogazione o dell'interpellanza siano assenti senza giustificato motivo, la stessa decade dall'ordine del giorno del Consiglio e ad essa viene data risposta scritta entro il termine di quindici giorni. Colui che deve rispondere può eccezionalmente e per giustificati motivi chiedere al Presidente di poter differire la risposta.
5. La risposta all'interrogazione o interpellanza non può eccedere i cinque minuti di tempo.
6. L'interrogazione o l'interpellanza viene illustrata per un tempo non eccedente i cinque minuti da uno dei firmatari, il quale dopo avere ottenuto la risposta può intervenire per non più di due minuti per dichiarare se sia o no soddisfatto. La risposta all'interrogazione o all'interpellanza non dà luogo a dibattito.
7. Le dichiarazioni di cui al precedente comma sono consentite solo al firmatario o ad uno dei firmatari dell'interrogazione o dell'interpellanza e non possono superare il tempo ivi stabilito.
8. Le interrogazioni e le interpellanze possono, in alternativa, richiedere una risposta scritta. In tal caso sono inviate al Presidente della Provincia e per conoscenza al Presidente e ai Capigruppo. La risposta, data nel termine massimo di quindici giorni, ridotto a 5 se richiesta l'urgenza, deve essere inviata ai firmatari e, per conoscenza, al Presidente e ai Capigruppo.

CAPO III

Strumenti di indirizzo

Art. 43

Mozioni

1. Le mozioni consistono in documenti scritti presentati allo scopo di dare un indirizzo politico-amministrativo all'attività del Presidente della Provincia e della Giunta, o allo scopo di provocare un giudizio del Consiglio sulla condotta del Presidente della Provincia e della Giunta, o allo scopo di

esprimere la posizione del Consiglio su un determinato argomento.

2. Le mozioni possono essere presentate da ciascun Consigliere, dalle Commissioni consiliari, dal Presidente, dal Presidente della Provincia o dalla Giunta e sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.

3. Il dibattito relativo a più mozioni concernenti lo stesso argomento può essere unificato su decisione del Presidente sentita la Conferenza dei Capigruppo o, in sede di Consiglio, i Capigruppo presenti.

4. Le interrogazioni e le interpellanze sullo stesso argomento cui si riferisce la mozione in discussione sono in essa assorbite e i firmatari delle stesse possono intervenire dopo il primo firmatario della mozione iscritto a parlare.

5. Eventuali mozioni non discusse sono differite, qualora la programmazione dei lavori consiliari lo consenta, alla seduta immediatamente successiva ovvero alla prima seduta utile.

6. Qualora il presentatore della mozione sia assente, senza giustificato motivo, nel momento in cui la mozione deve essere discussa, questa è dichiarata decaduta dal Presidente, che ne dispone il ritiro dall'Ordine del Giorno del Consiglio.

Art. 44

Ordini del giorno

1. Gli ordini del giorno consistono in documenti scritti volti ad indirizzare l'azione del Presidente della Provincia e della Giunta presentati nel corso di discussioni su proposte di deliberazioni.

2. Gli ordini del giorno di cui al precedente comma possono essere presentati da ciascun Consigliere e, pur discussi unitamente alle proposte di deliberazione, non costituiscono allegati di esse ma formano atti deliberativi a sé stanti.

Art. 45

Risoluzioni

1. Le risoluzioni consistono in documenti di indirizzo al Presidente della Provincia e alla Giunta presentati a conclusione di un dibattito.

2. Le risoluzioni non attengono a proposte di deliberazioni ma ad argomenti di natura politico-amministrativa che hanno formato oggetto di una discussione.

3. Le risoluzioni possono essere presentate da ciascun Consigliere e costituiscono atti deliberativi a sé stanti.

Titolo IV - Funzionamento del consiglio

CAPO I

Delle convocazioni

Art. 46

Adunanze del Consiglio e modalità delle convocazioni

1. Il Consiglio si riunisce nei giorni mensilmente stabiliti con atto del Presidente, previa intesa con la Conferenza dei Capigruppo.
2. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente che stabilisce giorno ed ora della seduta o di più sedute successive.
3. Nel caso che la convocazione sia richiesta da un quinto dei Consiglieri o dal Presidente della Provincia la domanda scritta dovrà specificare l'argomento o gli argomenti da sottoporre all'esame del Consiglio. Il Presidente, esaminata la richiesta, stabilisce la data di convocazione del Consiglio entro un termine non superiore a 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Il Consiglio può, eccezionalmente, deliberare di proseguire i propri lavori, fissando la data e l'ora della convocazione per esaurire la discussione sugli argomenti già iscritti all'ordine del giorno dandone tempestiva comunicazione telegrafica o mediante fax agli assenti.
5. Il Consiglio può inoltre essere convocato, senza rispetto dei termini di tempo ordinariamente prescritti, per discutere di argomenti di rilevante importanza ed urgenza, che non comportino l'adozione di atti deliberativi.

Art. 47

Avvisi di convocazione

1. Gli avvisi di convocazione del Consiglio sono trasmessi per via telematica all'indirizzo elettronico attribuito al Presidente della Provincia, ai Consiglieri, agli Assessori ed al Segretario Generale. Analoga trasmissione sarà effettuata presso gli indirizzi di posta elettronica delle segreterie dei Gruppi Consiliari. L'avvenuta trasmissione e consegna è comprovata dall'appartenenza alla rete telematica interna (intranet) provinciale nel cui ambito è formalmente attestabile la ricezione all'interno della casella di posta dell'avviso di convocazione. La comunicazione degli avvisi di convocazione del Consiglio è effettuata con altri mezzi idonei a certificarne la ricezione (notifica tramite messo o usciere al domicilio eletto presso la segreteria del proprio Gruppo o di altro gruppo ovvero al domicilio del consigliere entro il territorio del comune di Firenze; posta raccomandata con ricevuta di ritorno e contestuale avviso telefonico al domicilio del consigliere qualora questo si trovi fuori dal comune di Firenze; telegramma o fax) fino al momento in cui i consiglieri non siano dotati della strumentazione informatica portatile prevista

dall'art. 10 comma 2 e comunque quando risulti impossibile utilizzare gli strumenti di comunicazione telematica.

2. L'avviso di convocazione è trasmesso almeno tre giorni completamente liberi prima di quello stabilito per l'adunanza, non computando in essi né il giorno della trasmissione dell'avviso, né quello in cui ha luogo la seduta. Nei casi di urgenza l'avviso è trasmesso almeno 24 ore prima.

3. L'eventuale ritardata trasmissione dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere partecipa all'adunanza.

4. Nei casi di rinvio o di soppressione di una seduta consiliare o di altre modifiche riguardanti la comunicazione di avviso di convocazione, l'informazione ai Consiglieri va fatta con le forme e le modalità stabilite dal precedente comma 1.

5. L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) l'organo cui devesi l'iniziativa della convocazione;
- b) il giorno, l'ora ed il luogo della convocazione;
- c) l'elenco degli affari da trattare, indicando espressamente quelli da trattare in seduta segreta;
- d) la data e la firma del Presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 48

Ordine del giorno del Consiglio

1. L'ordine del giorno è predisposto dal Presidente sulla base degli argomenti richiesti dalla Giunta nonché di quelli di cui ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari, statutarie e di legge.

2. All'ordine del giorno dei lavori sono iscritti i verbali delle sedute precedenti che vengono in approvazione, le comunicazioni, le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, le deliberazioni in ratifica e le proposte di atti consiliari; da esso vengono tolte le proposte di delibere quando vengono sostituite con altre riformulate e relative allo stesso oggetto.

3. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni vengono iscritte secondo l'ordine di presentazione, salvo quelle che il Presidente, sentito il Presidente della Provincia, ritenga non attinenti alle competenze della Provincia e che pertanto verranno restituite al proponente con la relativa motivazione scritta.

4. Nessuna proposta può essere sottoposta all'esame ed approvazione del Consiglio se non risultano compiute le formalità di cui al successivo art. 51. Fanno eccezione le mozioni che, previo assenso del Presidente e dei Capigruppo, possono essere trattate nella stessa seduta in cui vengono presentate.

5. Non vengono iscritte all'ordine del giorno le domande d'attualità, le interrogazioni e le interpellanze con richiesta di risposta scritta.

6. L'ordine del giorno viene mensilmente compilato ex novo in occasione della prima seduta del mese e viene integrato con elenchi aggiuntivi contenenti nuovi argomenti da iscrivere come previsto dal precedente comma 1.

Art. 49

Ordine dei lavori

1. Il Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo, fissa il programma periodico dei lavori il quale contiene i principali argomenti che il Consiglio tratterà nell'arco di tempo considerato, tenendo conto delle proposte di tutti i titolari dell'iniziativa deliberativa nonché delle petizioni eventualmente presentate dai cittadini.

2. Il Presidente assicura che, nel quadro della programmazione, apposite sedute o parti di sedute siano riservate alla discussione di iniziative consiliari, con particolare riferimento alle proposte dei Consiglieri appartenenti alla minoranza e alle proposte di dibattito delle Commissioni consiliari.

3. Sulla base del programma periodico e dell'ordine del giorno, nonché delle priorità indicate dalla Giunta o proposte dalle Commissioni Consiliari, il Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo, individua l'ordine dei lavori di ciascuna seduta e lo comunica ai Capigruppo con almeno due giorni di anticipo.

4. L'ordine dei lavori è organizzato in modo da ripartire il tempo disponibile fra attività di informazione e controllo; dibattiti su piani, programmi settoriali, programmi generali, mozioni; esame di proposte di deliberazione. Esso può eccezionalmente contenere anche l'eventuale indicazione dei tempi che si prevede di dedicare a ciascun argomento.

Art. 50

Pubblicazione dell'ordine del giorno e del programma dei lavori

1. L'ordine del giorno completo ed i relativi aggiuntivi nonché il programma dei lavori del Consiglio sono pubblicati all'albo pretorio per il tempo della loro validità.

Art. 51

Deposito e consultazione degli atti

1. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno, sono depositati presso l'Ufficio Speciale del Consiglio almeno due giorni non festivi prima dell'adunanza in cui è prevista la relativa trattazione, salvo i casi di urgenza in cui il deposito dovrà essere effettuato almeno 24 ore prima dell'ora prevista per l'inizio della seduta.

2. Delle proposte di deliberazione che non vengono trasmesse alle Commissioni consiliari e delle

mozioni va consegnata copia a ciascun Capogruppo: le proposte subito dopo la loro inclusione nell'ordine dei lavori della seduta nella quale dovranno essere trattate, le mozioni al momento della loro iscrizione all'ordine del giorno.

3. I Consiglieri hanno diritto di prendere visione, durante le ore d'ufficio, di tali atti, nonché di tutti i documenti necessari affinché l'argomento possa essere compiutamente esaminato.

4. Per l'effettivo esercizio delle loro funzioni i Consiglieri hanno inoltre diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dalla Provincia e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere sollecitamente tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato.

CAPO II

Delle sedute

Art. 52

Prima seduta

1. La prima seduta del Consiglio dopo le elezioni è convocata dal Consigliere anziano ed è dallo stesso presieduta fino alla elezione del Presidente.

2. Quale primo adempimento il Consiglio procede alla convalida degli eletti. Subito dopo il Consiglio elegge il Presidente e i Vice Presidenti. Successivamente Il Presidente della Provincia presta il giuramento e comunica la composizione della Giunta.

Art. 53

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e possono essere trasmesse all'esterno dell'aula consiliare salvo i casi previsti dalla legge e dal successivo art. 54.

2. Il pubblico presenza alle sedute nello spazio ad esso riservato, deve rimanere in silenzio e astenersi dal manifestare approvazione o disapprovazione.

Art. 54

Sedute segrete

1. Le sedute sono segrete quando si tratti di questioni concernenti persone o il Consiglio deliberi espressamente, anche durante una seduta pubblica, di passare a seduta segreta, su proposta scritta e motivata di almeno dieci Consiglieri.

2. Sulla proposta di passare a seduta segreta il Consiglio delibera senza discussione.

3. Su quanto ha formato oggetto di discussione in seduta segreta i presenti sono vincolati al segreto.
4. Durante la seduta segreta restano presenti in aula, oltre i Consiglieri, il Presidente della Provincia, gli Assessori ed il Segretario della seduta.

Art. 55

Validità delle sedute

1. La seduta è valida quando nell'aula consiliare è presente almeno un terzo dei Consiglieri.
2. I Consiglieri che non possono intervenire alla seduta devono darne comunicazione scritta al Presidente anche per il tramite di uno dei colleghi intervenuti.
3. Della mancanza del numero legale, è steso verbale in modo che risultino i nomi di coloro che sono intervenuti e i nomi degli assenti.

Art. 56

Verifica del numero legale

1. All'ora indicata nell'avviso di convocazione o, comunque, entro i successivi trenta minuti, il Presidente fa procedere da parte del Segretario all'appello nominale.
2. Qualora i Consiglieri non siano presenti nel numero necessario per la validità della seduta, il Presidente dispone che si proceda a un secondo appello trascorsi sessanta minuti dall'ora di convocazione.
3. Qualora, anche al secondo appello, il Consiglio non risulti in numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta e il Segretario ne dà atto a verbale.
4. Il Presidente, prima di ogni votazione, verifica che il Consiglio sia in numero legale. Se il numero dei Consiglieri presenti è inferiore ad un terzo la seduta viene sospesa per una durata massima di venti minuti dopo di ché, se la mancanza del numero legale dovesse persistere, la seduta viene sciolta.
5. Se, in seguito alla verifica, il numero dei Consiglieri presenti è tale da rendere valida la seduta ma non la votazione il Presidente sospende la seduta per non più di cinque minuti, trascorsi i quali, se il numero legale si è ricostituito, mette in votazione il punto trattato, in caso contrario rinvia la votazione alla seduta successiva e passa alla trattazione degli altri punti all'ordine dei lavori.
6. Ai Consiglieri intervenuti spetta l'indennità di presenza anche in caso di seduta dichiarata deserta.

Art. 57

Apertura, svolgimento e chiusura della seduta

1. Qualora i Consiglieri siano presenti nel numero necessario a rendere valida la seduta, il

Presidente dichiara aperta la medesima e procede alla designazione di due scrutatori, di cui uno della minoranza, che lo assistono durante lo spoglio dei voti e con lui accertano il risultato delle votazioni.

2. Nel caso in cui il Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo, non abbia disposto un diverso ordine dei lavori, la seduta del Consiglio si articola nel modo seguente:

a) comunicazioni del Presidente, sulle quali si può aprire il dibattito solo se il Presidente lo consente;

b) risposta a domande di attualità;

c) esame delle proposte di deliberazione;

d) esame delle mozioni con le priorità indicate nell'ordine dei lavori della seduta;

e) risposta alle interrogazioni e alle interpellanze iscritte nell'ordine dei lavori della seduta.

3. La seduta si svolge secondo l'ordine dei Lavori predisposto. Il Presidente può sempre proporre al Consiglio, per giustificati motivi, che l'ordine dei lavori sia mutato e la proposta, se la maggioranza dei Consiglieri non si opponga, si ritiene accettata.

4. Il soggetto proponente l'argomento iscritto all'ordine dei lavori può ritirarlo prima dell'inizio della discussione. Il ritiro può avvenire prima delle dichiarazioni di voto e previa approvazione del Consiglio solo se debitamente motivato.

5. La modifica dell'ordine dei lavori può essere richiesta anche, sempre per giustificati motivi, da tre Consiglieri o da un Capogruppo, e in questo caso è sottoposta al voto del Consiglio; in merito può parlare, per un tempo non superiore a due minuti, oltre al relatore proponente la modifica, un solo Consigliere che vi si opponga. La modifica è approvata se ottiene il voto favorevole di due terzi dei votanti.

6. Le sedute sono chiuse dal Presidente, di norma, quando è esaurito l'ordine dei Lavori o il tempo programmato per la seduta. In casi particolari e per giustificato motivo, il Presidente può procedere alla chiusura anticipata sentiti i Capigruppo presenti.

Art. 58

Uscita dei Consiglieri dall'aula

1. I Consiglieri che si assentano dall'aula in via definitiva devono comunicarlo al Segretario perché ne prenda nota; i Consiglieri incaricati delle funzioni di scrutatori devono comunicarlo anche se si assentano per breve periodo di tempo ai fini della relativa sostituzione, ove necessaria.

Art. 59

Intervento di terzi

1. Per decisione del Presidente o su proposta di tre Consiglieri o di un Capogruppo, accolta dal Consiglio, possono essere ammessi a illustrare oggetti iscritti all'ordine del giorno consulenti o esperti, o i rappresentanti della Provincia in aziende, istituzioni, enti, associazioni, società.
2. Il Collegio dei revisori dei conti può richiedere al Presidente prima della seduta che uno o più revisori prendano la parola su singoli oggetti per dare comunicazioni o per fornire spiegazioni inerenti all'attività del Collegio.
3. Qualora lo richieda il Presidente, o un terzo dei Consiglieri, il Collegio dei revisori dei conti può presentare e illustrare al Consiglio relazioni o documenti.
4. Le relazioni sono depositate con gli oggetti iscritti all'ordine del giorno nei tempi stabiliti dal precedente art. 51.
5. Il Difensore civico illustra al Consiglio la relazione annuale; può altresì illustrare al Consiglio altre relazioni, su richiesta del Presidente, o su proposta di un terzo dei Consiglieri accolta dal Consiglio.
6. Il Consigliere che presenta accertate limitazioni alle capacità fisiche può avvalersi della presenza in aula, nello spazio riservato ai Consiglieri, di una persona di fiducia.

Art. 60

Polizia nelle adunanze

1. Durante le sedute pubbliche le persone ammesse nell'apposito spazio devono astenersi da ogni possibile manifestazione di approvazione o disapprovazione e mantenere un contegno corretto.
2. I commessi di servizio, su invito del Presidente cui spetta per legge il potere di mantenere l'ordine, allontanano dall'aula chi rechi disturbo allo svolgimento dei lavori. In caso di necessità il Presidente dispone l'intervento della forza pubblica.

Art. 61

Decisioni del Presidente

1. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta e risultino inefficaci provvedimenti di allontanamento disposti ai sensi del precedente articolo, il Presidente dispone la prosecuzione della seduta a porte chiuse fino a quando ciò si renderà necessario.
2. Quando sorga un tumulto nella sala delle adunanze e risultino vani i richiami del Presidente, questi sospende la seduta; se, ripresa la seduta, il tumulto prosegue, il Presidente può nuovamente sospenderla oppure dichiararla chiusa; in quest'ultimo caso il Consiglio sarà riconvocato a domicilio.

Art. 62

Presidenza delle sedute

1. La Presidenza delle sedute del Consiglio è disciplinata dagli articoli 13 e 14 dello Statuto. Il Presidente della Provincia e gli Assessori non possono presiedere le sedute del Consiglio.
2. I Consiglieri che abbiano partecipato alle gestioni sulle quali il Consiglio sia chiamato a deliberare, non possono presiedere le adunanze consiliari durante la discussione o la votazione sul Conto consuntivo delle gestioni stesse.

Art. 63

Segretario delle adunanze

1. Le funzioni di segretario del Consiglio sono svolte dal Segretario generale. Egli stende il processo verbale della seduta e rende il parere sugli emendamenti presentati, nonché sui quesiti posti dal Presidente.
2. In caso di assenza o impedimento del Segretario generale, lo sostituisce un dirigente designato dallo stesso Segretario generale.
3. In caso di temporanea assenza o impedimento del Segretario generale o di chi lo sostituisce funge da Segretario un Consigliere designato dal Presidente.

CAPO III

Delle proposte

Art. 64

Documento programmatico

1. Il Presidente della Provincia, entro sessanta giorni dalla proclamazione, trasmette il documento programmatico di cui al comma 2, art. 10 dello Statuto al Presidente, che provvede ad assegnarlo alle Commissioni consiliari, le quali, ciascuna per le materie di competenza, lo esaminano e, previo confronto con il Presidente della Provincia o gli Assessori delegati, esprimono il proprio parere con le eventuali osservazioni.
2. Le Commissioni concludono l'esame del documento entro trenta giorni dal ricevimento e trasmettono il parere con le osservazioni al Presidente e al Presidente della Provincia.
3. Nei quindici giorni successivi al ricevimento del parere da parte delle Commissioni la Giunta approva il documento programmatico, tenendo conto o meno delle osservazioni delle Commissioni,

e lo invia al Presidente per l'approvazione da parte del Consiglio.

4. La proposta è depositata presso gli uffici del Consiglio per non meno di sette giorni per la consultazione da parte dei Consiglieri. Nei sette giorni successivi il documento programmatico è posto all'approvazione del Consiglio.

5. Eventuali modifiche o adeguamenti successivi all'approvazione seguono il normale iter degli atti deliberativi. Sull'atto di adeguamento o modifica esprime il parere la Commissione competente per materia.

6. Annualmente, prima della sessione di bilancio, il Consiglio verifica lo stato d'attuazione del programma. A tale scopo, la Giunta predispone il materiale documentario, diviso per assessorati. Il Presidente della Giunta invia al Presidente il materiale, concordando modalità, tempi e partecipazione degli assessori alle sedute delle competenti commissioni consiliari, nelle quali è presentato e discusso lo stato d'avanzamento del programma. Al termine dei lavori le Commissioni, ciascuna per le materie di propria competenza, relazionano al Consiglio nella seduta appositamente dedicata alla verifica del programma.

Art. 65

Iniziativa deliberativa

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta:

a) al Presidente della Provincia e al Presidente

b) alla Giunta provinciale

c) alle Commissioni Consiliari

d) a ciascun Consigliere provinciale

e) a cinque consigli comunali

f) alla Consulta di circondario

g) a 5.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali di comuni della Provincia.

2. Il Bilancio di previsione annuale, il bilancio pluriennale, il conto consuntivo, i piani e programmi generali e settoriali, sono proposti al Consiglio dalla Giunta.

3. Per ogni proposta di deliberazione devono risultare espressi i pareri in ordine alla regolarità tecnica e, ove prevista dalla legge, alla regolarità contabile.

4. Sulle proposte di delibere dovrà essere altresì acquisito il preventivo parere delle competenti Commissioni consiliari permanenti nei modi e nei termini indicati al precedente art. 22.

5. Il Regolamento della partecipazione disciplina le modalità di proposta di deliberazione da parte dei cittadini di cui alla lettera g) del precedente comma 1.

Art. 66

Nomina di rappresentanti del Consiglio

1. Le proposte di delibere relative a nomina o designazione di una persona quale rappresentante del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni devono essere corredate per ciascun candidato da un curriculum e rispondere a quanto disposto dall'art.23 dello Statuto. A rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza della Provincia non possono essere nominati il Presidente della Provincia, i relativi coniuge, ascendenti, discendenti, parenti ed affini fino al terzo grado, nonché gli Assessori ed i Consiglieri provinciali.

2. Per le nomine o designazioni di cui al precedente comma, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio provvede con congruo anticipo a pubblicizzare gli incarichi da rinnovare per consentire anche a singoli cittadini e ad associazioni di presentare candidature. Per ogni proposta devono essere prodotti e acquisiti agli atti:

a) il curriculum vitae del candidato da esso sottoscritto contenente, oltre alle generalità, il titolo di studio, le esperienze professionali, amministrative o politiche avute e, in particolare, l'elenco delle associazioni di cui il candidato fa parte, elenco da tenere, in caso di nomina, costantemente aggiornato e, comunque, da rinnovare ogni anno. Per le nomine di propria competenza il Presidente della Provincia provvede a dare informazione sui curriculum dei nominati inviandone copia al Presidente ed ai Capigruppo;

b) una dichiarazione del candidato dalla quale risultino:

1) l'assenza di possibili situazioni di afferenza di interessi fra attività esercitate e competenze istituzionali dell'ente, aziende, istituzioni o società cui l'incarico eventuale si riferisce;

2) l'elenco delle condanne penali eventualmente subite nonché quello di eventuali carichi pendenti. Eventuali dichiarazioni mendaci contenute negli atti di cui alle lett. a) e b) comportano l'automatica decadenza del nominato dalla carica ricoperta.

3. I curriculum e le dichiarazioni di cui al comma precedente devono essere preventivamente esaminati da parte della prima Commissione. La Commissione, che può disporre l'audizione dei singoli candidati, dovrà valutare i curriculum con specifico riferimento al settore in cui opera l'ente, l'azienda o l'istituzione di destinazione al fine di individuare con obiettività l'idoneità dei candidati all'espletamento delle funzioni rappresentative conseguenti alla nomina. Al termine dell'esame delle proposte di nomina, la Commissione sottopone al Consiglio per ogni incarico almeno due nomi di candidati ritenuti idonei, salvo il caso in cui per la nomina risulti proposto un solo candidato o quando, tra quelli proposti, sia dalla Commissione ritenuto idoneo uno solo.

4. I cittadini eletti dal Consiglio a rappresentarlo devono sottostare alle disposizioni della legge 5 luglio 1982 n° 441. Essi inoltre sono tenuti a presentare al Presidente, ogni anno in occasione dell'esame del conto consuntivo, individualmente o collettivamente, una relazione sull'attività svolta; le modalità e i termini per l'eventuale dibattito consiliare cui tali relazioni possono dare luogo sono decisi dal Presidente sentita la Conferenza dei Capigruppo.

5. La mancata presentazione della documentazione di cui al precedente comma o il venire meno di alcuno dei presupposti di cui si è tenuto conto ai fini della nomina possono essere motivo di revoca. Nel caso in cui, previo sollecito da parte del Presidente, il rappresentante del Consiglio non provveda entro 15 giorni, il Presidente iscrive la proposta di revoca all'ordine del giorno del Consiglio; tale proposta viene discussa e votata entro 30 giorni.

6. I requisiti di professionalità richiesti ai candidati sono quelli indicati nelle disposizioni legislative o regolamentari o negli statuti che disciplinano la costituzione degli organi degli enti, aziende ed istituzioni presso i quali è prevista la rappresentanza del Consiglio; per i rappresentanti chiamati a svolgere funzioni di particolare natura, la nomina o designazione potrà essere effettuata sulla base di una rosa di candidati, in numero triplo rispetto a quelli da eleggere, proposti da ordini professionali, associazioni di categorie od enti di volta in volta individuati dal Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

7. Quanto previsto dai precedenti commi 4 e 5 trova applicazione anche nei confronti dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni nominati dal Presidente della Provincia, intendendosi ad esso riferito quanto ivi previsto per il Presidente.

Art. 67

Fattibilità delle proposte

1. Le proposte aventi a oggetto piani, programmi generali e settoriali devono essere accompagnate da una o più relazioni tecniche predisposte dall'Ufficio competente per il controllo economico della gestione che illustrino la fattibilità dei piani stessi, in ordine agli obiettivi, alle risorse finanziarie previste e ai tempi necessari per la realizzazione.

CAPO IV

Della discussione

Art. 68

Comunicazioni del Presidente

1. Il Presidente della seduta può in ogni momento fare comunicazioni al Consiglio su argomenti estranei all'ordine del giorno; su tali comunicazioni un dibattito può aprirsi solo se il Presidente lo richieda e vi sia l'accordo di tutti i Capigruppo. In tal caso ogni Consigliere può intervenire nel limite di cinque minuti ciascuno.

Art. 69

Illustrazione delle proposte

1. Le proposte di deliberazioni sono illustrate dal proponente o sono date per lette.
2. Il testo della proposta in discussione è quello presentato dal proponente; per eventuali emendamenti proposti dalla competente Commissione consiliare trova applicazione quanto previsto dall'art. 22, comma 8.
3. In sede di discussione sono ammessi interventi da parte di terzi secondo quanto stabilito dal precedente art. 59.

Art. 70

Modalità degli interventi

1. Ciascun Consigliere ha diritto di intervenire nella discussione; tale diritto è riconosciuto anche agli Assessori.
2. Il Consigliere parla dal proprio seggio, stando in piedi e rivolgendosi al Presidente ed al Consiglio.
3. Nessuno può interloquire mentre altri ha la parola, né è permesso interrompere l'oratore fatta eccezione per il Presidente ai fini di eventuali richiami.
4. I Consiglieri, durante i propri interventi, devono attenersi all'oggetto in discussione ed usare un linguaggio corretto e non offensivo nei confronti degli altri.
5. Quando il Presidente abbia richiamato per due volte un Consigliere, e questi non tenga conto del richiamo, il Presidente gli interdice la parola. Nei casi più gravi, quando il comportamento del Consigliere richiamato turbi il normale andamento dei lavori, il Presidente può espellere il Consigliere sino al termine della discussione sull'oggetto in trattazione.
6. Quando il Consigliere iscritto a parlare è chiamato dal Presidente e non è presente in aula perde il diritto all'intervento.

Art. 71

Interventi del Presidente e dei relatori

1. Il Presidente può in qualunque momento prendere la parola per muovere osservazioni o per

fornire chiarimenti per debito d'ufficio.

2. In qualunque momento, su richiesta del Presidente, i relatori possono prendere la parola per fornire chiarimenti utili alla discussione.

3. Il relatore ha facoltà di replicare per dare spiegazioni o per dichiarare se accetti o respinga ordini del giorno o emendamenti presentati.

Art. 72

Durata degli interventi

1. Quando non sia diversamente stabilito ai fini di quanto previsto dal 4° comma del precedente art. 49, ciascun Consigliere può intervenire per dieci minuti nella discussione sugli oggetti all'ordine del giorno, chiedendo la parola al Presidente, che la concede seguendo l'ordine delle richieste.

2. Il Consigliere che dichiara di parlare a nome del proprio Gruppo formato da più Consiglieri ha a disposizione venti minuti complessivi; gli altri membri del gruppo hanno diritto di intervenire per non più di cinque minuti solo in caso di dissenso. Questa disposizione non si applica al Gruppo misto.

3. Ogni altro intervento per motivi procedurali, quali la mozione d'ordine, il fatto personale, la questione pregiudiziale e la questione sospensiva, nonché l'intervento per dichiarazione di voto, non può superare il limite di cinque minuti.

4. Per gli interventi dei relatori sono consentiti periodi di tempo di quindici minuti per la illustrazione dei provvedimenti e di cinque minuti per la eventuale replica. Eccezionalmente, quando gli argomenti rivestano particolare importanza, il Presidente può consentire tempi più lunghi.

5. Nei dibattiti riguardanti il documento programmatico, il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il conto consuntivo, la mozione di sfiducia di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 267/2000 nonché eventuali altri argomenti per i quali la Conferenza dei Capigruppo ne ravvisi l'esigenza, i limiti di tempo per gli interventi previsti dal presente articolo, fatta eccezione per quelli di cui al precedente terzo comma, sono raddoppiati.

6. Nel caso l'ordine dei lavori riporti l'indicazione dei tempi assegnati agli argomenti da trattare, come previsto dal comma 4 art. 49, il tempo è ripartito dal Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo, tenendo conto della consistenza dei Gruppi.

Art. 73

Fatto personale

1. A ciascun Consigliere è consentito intervenire per fatto personale; è fatto personale essere

censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuiti fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse. Chi domanda la parola per fatto personale deve indicare in che cosa tale fatto si concretizza.

2. E' facoltà del Presidente rinviare l'intervento per fatto personale al termine della seduta.

3. Potranno rispondere, a chi ha preso la parola per fatto personale, soltanto il Consigliere o i Consiglieri che risultino responsabili dell'incidente.

4. L'intervento per fatto personale e la relativa risposta non possono superare il limite di cinque minuti.

Art. 74

Mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine consiste nel richiamo alla legge o al Regolamento, ovvero nel rilievo circa il modo o l'ordine con i quali è stata posta la questione in discussione o si intenda procedere alla votazione.

2. La mozione d'ordine è proponibile in qualsiasi momento della seduta del Consiglio, anche oralmente.

3. Sono inammissibili, e quindi da respingere, le richieste di intervento annunciate come mozione d'ordine ma riguardanti questioni diverse da quelle indicate al precedente comma 1. A tale scopo il Presidente chiede a chi intenda presentare una mozione d'ordine di essere preventivamente informato dell'oggetto, per valutare l'ammissibilità della stessa.

4. Le mozioni d'ordine hanno la precedenza sulla questione di merito e ne sospendono la discussione, che potrà essere ripresa solo dopo la definizione delle anzidette mozioni.

5. Sul merito delle questioni sollevate con la mozione d'ordine decide il Presidente.

Art. 75

Questione pregiudiziale e questione sospensiva

1. La questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione debba rinviarsi, possono essere proposte da un Consigliere solo prima che si inizi la discussione.

2. La discussione può aver luogo soltanto dopo che il Presidente ha concesso di parlare per soli cinque minuti a non più di due oratori, uno in favore e l'altro contro, e se la pregiudiziale o la sospensiva sia stata respinta per alzata di mano.

3. Il Presidente può ammettere domande per questioni sospensive o per questioni pregiudiziali

presentate nel corso della discussione solo se la presentazione sia giustificata da elementi emersi nel corso del dibattito e le rispettive richieste siano sottoscritte da almeno cinque Consiglieri.

Art. 76

Emendamenti e sottoemendamenti agli atti deliberativi

1. Gli emendamenti e i sottoemendamenti agli atti deliberativi devono essere redatti in forma scritta e firmati dai proponenti.
2. Gli emendamenti che comportano maggiori spese o minori entrate devono essere depositati in termini tali da consentire la formulazione, dei visti e delle attestazioni previsti dalla legge.
3. Di norma eventuali emendamenti alle proposte di deliberazione devono essere presentati prima della seduta in cui le proposte dovranno essere esaminate e depositati presso la Presidenza del Consiglio almeno sei ore prima dell'inizio della seduta stessa.
4. Ogni Consigliere ha tuttavia facoltà, in casi eccezionali, di presentare emendamenti e sottoemendamenti relativi all'oggetto anche all'inizio o nel corso della discussione depositandoli sul banco della Presidenza; non possono in tale sede essere presentati emendamenti che comportano maggiori spese o minori entrate.
5. Su tutti gli emendamenti e sottoemendamenti presentati anche in corso di discussione il Presidente, quando ritiene che questi abbiano effetti sostanziali, richiede il parere di regolarità tecnica al dirigente competente e, se necessario, il parere di regolarità contabile. Il Presidente informa il Consiglio del parere reso. In assenza del parere, il Presidente può disporre la sospensione della discussione.
6. L'emendamento consiste in proposte di aggiunte, modificazioni, parziali sostituzioni o soppressioni del testo che forma oggetto della discussione.
7. Il sottoemendamento consiste nella proposta di modificazione di un emendamento già presentato.
8. E' consentito ad ogni Consigliere di presentare più emendamenti.
9. L'emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da altri.
10. Per gli eventuali emendamenti concernenti il Bilancio di previsione, trova applicazione quanto previsto nel Regolamento di contabilità.

Art. 77

Emendamenti a mozioni, ordini del giorno, risoluzioni

1. Ciascun Consigliere può presentare emendamenti a mozioni, ordini del giorno e risoluzioni. Questi vanno presentati in forma scritta debitamente firmati dai proponenti e consegnati al Presidente.

2. Gli emendamenti presentati si intendono accolti se vengono accettati dai firmatari delle mozioni, ordini del giorno e risoluzioni. In tal caso i testi da porre in votazione sono quelli che risultano modificati per effetto dell'avvenuto accoglimento degli emendamenti.

3. I Consiglieri che hanno proposto emendamenti non accolti possono trasformare i propri emendamenti in testi autonomi che vengono posti in votazione dopo il voto delle mozioni, ordini del giorno e risoluzioni presentati per primi. Sui testi risultanti dagli emendamenti non accolti non si riapre il dibattito.

Art. 78

Parere delle commissioni espresso all'unanimità

Qualora la competente Commissione abbia espresso all'unanimità dei presenti parere favorevole ad una proposta di deliberazione il dibattito non ha luogo ed il Presidente passa senz'altro alla votazione previa, se richieste, le dichiarazioni di voto.

2. Per giustificati e sopraggiunti motivi, sei Consiglieri o due Capigruppo possono tuttavia chiedere che venga aperto il dibattito; su tale richiesta decide il Presidente dopo aver sentito gli altri Capigruppo presenti.

Art. 79

Chiusura della discussione

1. Esauriti gli interventi dei Consiglieri, ha facoltà di intervenire il proponente l'atto deliberativo solamente per dichiarare, nel limite di cinque minuti, se mantiene le proprie conclusioni, se accetta o respinge emendamenti presentati o per semplici spiegazioni di fatto. Terminati tali interventi o, esauritosi il tempo prestabilito in caso di dibattiti contingentati a norma del 4° comma del precedente art. 49, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

CAPO V

Delle votazioni

Art. 80

Dichiarazioni di voto

1. Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per semplice dichiarazione di voto o per mozione d'ordine.

2. Gli interventi per dichiarazione di voto sono svolti dal Capogruppo o da altro Consigliere a nome

del Gruppo per la durata massima di cinque minuti. Gli interventi dei Gruppi si svolgono nell'ordine dal più piccolo al più grande.

3. Identico tempo è concesso a ciascun Consigliere che dichiara di discostarsi dalla dichiarazione resa dal proprio Capogruppo.

4. Lo stesso tempo di cinque minuti è concesso anche al Presidente della Provincia o ad un Assessore per la dichiarazione per conto della Giunta.

Art. 81

Validità delle votazioni

1. Il Consiglio può validamente deliberare se è presente almeno la metà dei Consiglieri assegnati.

Art. 82

Sistemi di votazione

1. Le votazioni hanno luogo per alzata di mano, per appello nominale, per scrutinio segreto o mediante scrutinio elettronico.

2. Il voto è personale e non sono ammesse deleghe; non partecipa alla votazione il componente del Consiglio che entra in aula quando la votazione ha già avuto inizio, mentre vi partecipa in caso di ripetizione della stessa.

3. Le votazioni sono palesi salvo quelle concernenti persone che avvengono a scrutinio segreto ad eccezione dei casi per i quali sia diversamente stabilito dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

4. La votazione palese avviene per alzata di mano o mediante scrutinio elettronico. Alla votazione per appello nominale si procede nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto o dal Regolamento.

All'appello nominale si risponde sì o no secondo che si voglia approvare o respingere la proposta; i Consiglieri possono dichiarare di astenersi o di non partecipare alla votazione.

5. La votazione a scrutinio segreto si effettua per mezzo di schede o mediante sistema elettronico.

6. Nella votazione con schede il Presidente fa consegnare a ciascun Consigliere una scheda e rende noto il numero massimo delle indicazioni da inserire e le modalità della votazione; indi ciascun Consigliere deposita personalmente nell'urna la scheda secondo l'appello dei presenti che a tal fine viene fatto dal Segretario.

7. Terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza di due scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito.

8. Nelle votazioni segrete, qualora sorga contestazione sulla validità delle schede, il Presidente sottopone la questione al Consiglio, il quale delibera senza discussione per alzata di mano. Le

schede per qualsiasi motivo contestate od annullate, devono essere vidimate dal Presidente, da almeno uno degli scrutatori e dal Segretario e devono essere conservate in archivio.

9. Iniziata la votazione e fino al termine della stessa con la proclamazione del relativo esito, nessun componente il Consiglio può uscire dall'aula consiliare; se dovesse entrare in corso di votazione, si applica quanto previsto dal precedente comma 2.

Art. 83

Computo dei voti

1. Nelle votazioni palesi i Consiglieri che dichiarano di astenersi non si computano nel numero dei votanti, ma si computano nel numero dei presenti. Si computano altresì nel numero dei presenti i Consiglieri che, pur non dichiarando di astenersi, restano in aula senza partecipare alla votazione.
2. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare il numero dei votanti; si computano nel numero dei presenti e non in quello dei votanti i Consiglieri che non prendono parte alla votazione.

Art. 84

Modalità ed esito delle votazioni

1. La votazione avviene, normalmente, sul complesso della proposta, salvo i casi in cui si ritenga necessario procedere alla votazione per singoli articoli, o commi, o capitoli.
2. Si procede alla votazione per singoli articoli, commi o capitoli a richiesta anche di un singolo Consigliere. La votazione per parti separate su mozioni, ordini del giorno e risoluzioni può avvenire solo con l'accordo dei proponenti.
3. Esaurita la votazione per parti separate, si procede alla votazione sul complesso della proposta. Se dalla votazione per parti separate risulta respinta l'intera proposta non è necessario procedere alla votazione sul complesso della proposta stessa.
4. Su proposta del Presidente, il Consiglio delibera di pronunciarsi con un unico voto sull'intero testo o su parti di esso, compresi gli emendamenti accolti dai proponenti. La presente norma non si applica alle mozioni, agli ordini del giorno e alle risoluzioni.
5. Le proposte di deliberazioni o di altri atti da approvarsi dal Consiglio sono approvate quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvo quando la legge, lo Statuto od il presente Regolamento prevedono maggioranze diverse. Per il Bilancio di previsione e le delibere relative ad assunzione di mutui è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio; le delibere di variazione al Bilancio sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

6. Per maggioranza dei votanti si intende la metà più uno di coloro che prendono parte alla votazione; qualora i votanti siano in numero dispari, la maggioranza è data dal numero intero immediatamente superiore alla metà del numero dispari.
7. In caso di parità di voti la proposta non è approvata né respinta e può essere reiscritta all'ordine del giorno per l'approvazione nella seduta successiva. Nel caso di proposta di deliberazione urgente per scadenza di termini, ovvero quando sia presentata richiesta scritta al Presidente da parte di almeno otto Consiglieri, la proposta viene rimessa in votazione nella stessa seduta decorsi dieci minuti dalla precedente votazione.
8. Se la legge o lo Statuto non prevedono maggioranze speciali, nelle elezioni di persone risultano eletti colui o coloro che hanno raggiunto il maggior numero dei voti, fino a coprire i posti previsti; in caso di esito negativo, la votazione può essere ripetuta subito dopo la prima fino ad un massimo di tre volte.
9. Se la legge, lo Statuto o il Regolamento prevedono la rappresentanza delle minoranze, nel caso in cui nella votazione non sia stato eletto alcun candidato delle minoranze, sono dichiarati eletti, in sostituzione dell'ultimo o degli ultimi eletti della maggioranza, colui o coloro della minoranza che hanno ottenuto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti.
10. Qualora una votazione palese sia dubbia nel suo risultato, il Presidente la fa ripetere nel modo che reputa più opportuno.
11. Nel caso di irregolarità e comunque quando il numero dei voti espressi risulti non corrispondente a quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

Art. 85

Ordine delle votazioni

1. L'ordine delle votazioni è il seguente:
 - a) la questione pregiudiziale;
 - b) la questione sospensiva;
 - c) gli emendamenti agli emendamenti o sottoemendamenti;
 - d) gli emendamenti, con precedenza per gli emendamenti soppressivi, poi per quelli modificativi, infine per quelli aggiuntivi;
 - e) la votazione per parti;
 - f) la proposta principale;
 - g) gli ordini del giorno in ordine cronologico di presentazione; tali ordini del giorno non dovranno in ogni caso costituire allegati alla proposta di delibera, ma formare un atto deliberativo a sé stante.

2. E' facoltà del Presidente derogare l'ordine di votazione degli emendamenti, qualora ciò si riveli utile per la chiarezza della votazione.
3. E' altresì facoltà del Presidente dichiarare l'inammissibilità di emendamenti e dei sottoemendamenti che per effetto di precedenti votazioni non abbiano più significato, nonché dei sottoemendamenti estranei o che stravolgano gli emendamenti.
4. Il Presidente dichiara irricevibili i testi redatti in termini oltraggiosi.

Art. 86

Divieto di prendere la parola durante le votazioni

1. Dichiarata aperta la votazione, non è concessa la parola ad alcuno fino alla proclamazione del risultato, salvo che per un richiamo alle disposizioni del presente Regolamento relative all'esecuzione della votazione in corso.
2. Durante tale richiamo il corso delle operazioni di voto rimane sospeso.

Art. 87

Verbalizzazione delle adunanze

1. Di ogni adunanza è esteso dal Segretario della seduta il verbale che è firmato dal Presidente, dal membro anziano fra i presenti e dallo stesso Segretario. Per tale adempimento il Segretario si avvale dell'Ufficio Speciale del Consiglio.
2. Nel verbale, costituito dal resoconto integrale della seduta, oltre alla indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del Consiglio, devono essere indicati:
 - a) il sistema di votazione adottato per ogni singolo argomento;
 - b) il numero dei votanti;
 - c) il numero e il nome degli astenuti;
 - d) il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta, con i nominativi dei contrari;
 - e) il numero delle schede bianche, delle nulle e delle contestate;
 - f) i nomi degli scrutatori.
3. Per le deliberazioni concernenti persone deve farsi constare dal verbale che si è proceduto alla votazione a scrutinio segreto salvo che non sia diversamente disposto dalla legge, dallo Statuto o dal presente Regolamento; se le deliberazioni concernano questioni di persone, dal verbale deve constare che si è anche deliberato in seduta segreta.
4. Il verbale delle sedute segrete o di parti di seduta segreta riporta, oltre alle indicazioni necessarie per la validità formale della deliberazione, solamente i nomi dei Consiglieri intervenuti e l'esito della votazione con il numero dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti.

5. I resoconti integrali, comprensivi dei testi di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, interrogazioni ed interpellanze, dopo che siano stati stampati sono distribuiti a ciascun membro del Consiglio.
6. Il Presidente può disporre che le dichiarazioni non attinenti agli argomenti in discussione non siano riportate nei verbali.
7. Ogni componente il Consiglio ha diritto che nel verbale sia inserito il testo preciso di alcune proprie dichiarazioni; in tale caso, l'interessato dovrà dettare al Segretario il testo della propria dichiarazione o presentarlo per iscritto debitamente firmato.
8. Ogni componente il Consiglio ha anche diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e delle motivazioni del medesimo.
9. I verbali sono approvati in una adunanza successiva di Consiglio. In sede di approvazione dei verbali la parola è concessa solo a chi intenda proporvi una rettifica, chiarire o correggere il proprio pensiero, o per fatto personale.
10. Ogni eventuale rettifica è inserita nel verbale della seduta in corso ed a cura del Segretario sarà fatta apposita annotazione nell'originale del verbale rettificato.
11. I verbali dell'ultima seduta di un Consiglio non più in carica e quelli delle sedute precedenti eventualmente rimasti da approvare sono comunicati ai componenti il Consiglio mediante deposito presso la Segreteria generale e avviso notificato a ciascun componente il Consiglio dell'avvenuto deposito. Decorsi trenta giorni dall'anzidetta notifica, periodo durante il quale ciascun componente il Consiglio intervenuto può depositare eventuali richieste di rettifiche, essi sono approvati dalla Giunta inserendo nel verbale di approvazione le rettifiche eventualmente richieste e provvedendosi da parte del segretario all'adempimento previsto dal precedente decimo comma.

Titolo V - Istanze e petizioni

Art. 88

Istanze e petizioni

1. Le istanze e le petizioni di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la tutela di interessi collettivi in materie di competenza del Consiglio sono trasmesse dal Presidente della Provincia al Presidente.
2. Le istanze e le petizioni sono depositate presso la Segreteria Generale dal primo sottoscrittore di cui viene accertata e attestata l'identità da parte del dipendente addetto alla ricezione.
3. Le sottoscrizioni debbono essere corredate dal nome, dal cognome, dall'indirizzo e dagli estremi di un documento di identità dei sottoscrittori; della veridicità di tali dati sono responsabili gli stessi sottoscrittori nonché, per tutti, lo stesso presentatore ed essi, in caso di false indicazioni, ne rispondono penalmente.

4. Le istanze e le petizioni sottoscritte da meno di mille cittadini residenti nel territorio della Provincia sono sottoposte al Consiglio, unitamente alla risposta predisposta dalla Giunta, entro il termine massimo di novanta giorni dal relativo deposito e previo esame da parte della competente Commissione consiliare permanente da effettuarsi in non più di due sedute consecutive.
5. Le istanze e le petizioni sottoscritte da almeno mille cittadini residenti nel territorio della Provincia sono sottoposte al Consiglio, unitamente alla risposta predisposta dalla Giunta, entro il termine massimo di sessanta giorni dal relativo deposito e previo esame da parte della competente Commissione consiliare permanente da effettuarsi in non più di due sedute consecutive.
6. In sede di discussione sulle istanze e petizioni, oltre al Presidente della Provincia ed all'Assessore relatore, possono parlare un Consigliere a favore della risposta e uno contro; non si fa' luogo ad alcuna discussione qualora da parte della competente Commissione consiliare sia stato sulla proposta di risposta espresso parere favorevole all'unanimità dei votanti; è fatta salva la possibilità di interventi per giustificati, sopravvenuti motivi.
7. La risposta approvata dal Consiglio sarà pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni e trasmessa dal Presidente entro sette giorni dalla pubblicazione al firmatario o al primo firmatario dell'istanza o della petizione.
8. Le istanze e le petizioni riguardanti un medesimo argomento non possono essere riproposte se non decorso un anno dalla data di pronuncia del Consiglio su quelle precedentemente presentate.

Titolo VI - Norme finali e transitorie

Art. 89

Consiglio degli stranieri

1. Il regolamento previsto dall'art. 49, comma 5 dello Statuto della Provincia, che detterà norme sulla eventuale costituzione del Consiglio degli stranieri, in particolare prevederà per il medesimo la facoltà di emettere pareri su ogni atto di competenza del Consiglio Provinciale che, a suo giudizio, abbia una ricaduta diretta o indiretta sulle condizioni di vita dei cittadini stranieri residenti nel territorio della Provincia di Firenze.

Art. 90

Casi non disciplinati

1. Su tutti i casi che dovessero presentarsi durante lo svolgimento delle sedute del Consiglio non disciplinati dalla legge e dal presente Regolamento, decide il Presidente.

Art. 91

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'adozione della relativa delibera consiliare. Da tale data è abrogato il precedente Regolamento del Consiglio approvato con delibera consiliare n. 51 del 15.4.2004 ed ogni altra disposizione incompatibile con il presente Regolamento.